

ALLEGATO "A" AL N.79.052/17.885 DI REPERTORIO

STATUTO

della **Fondazione "Residenza EMILIO REDA" E.T.S.** con sede in Valdilana, già iscritta al n. 659/166 del Registro Regionale Centralizzato provvisorio delle Persone Giuridiche presso la Regione Piemonte.

CAPO I

ORIGINE - SCOPO - PATRIMONIO

Art. 1 - ORIGINE

La Fondazione **"Residenza EMILIO REDA" E.T.S.** fu costituita in data 23 dicembre 1954 su iniziativa e per munificenza del Grand'Uff. Dottor Silvio Reda, Cavaliere del Lavoro, a ricordo perenne del proprio genitore Cav. Emilio Reda. La Fondazione è stata eretta in Ente morale con Decreto del Presidente della Repubblica del 21 marzo 1957 n°342 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 28 maggio 1957 n°134 ed ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato con delibera della Giunta Regionale n°16/7476 del 08/07/1991 pubblicata sul BUR n°34 del 21/08/1991.

La Fondazione ha sede in Valdilana (BI).

Art. 2 - SCOPO

La Fondazione **"Residenza EMILIO REDA" E.T.S.**, ha per scopo lo svolgimento senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale per finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale nell'ambito di:

a) - interventi e servizi sociali a' sensi dell'art. 1 commi 1 e 2 Legge 8 novembre 2000 n. 328 nonchè interventi, servizi e prestazioni a' sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e della Legge 22 giugno 2016 n. 112;

b) - prestazioni socio-sanitarie;

c) - interventi e prestazioni sanitarie;

d) - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale,

a norma dell'art. 5 comma 1 lettere a), b), c) e i) del D. Lgs. 117/2017.

La Fondazione in particolare:

- garantisce l'accoglienza presso la propria struttura residenziale di anziani non autosufficienti, parzialmente autosufficienti, o autosufficienti;

- promuove ed implementa le attività prestate sia presso la propria struttura sia a domicilio;

- è impegnata a garantire servizi sempre più idonei e mirati all'utenza.

La Fondazione valorizza l'opera del volontariato, può stabilire forme di raccordo e collaborare con soggetti pubblici e privati, operanti con analoghe finalità, anche in

vista della possibile gestione associata dei servizi nei settori predetti.

Scopi fondamentali della Fondazione sono:

- l'organizzazione e l'erogazione, diretta o indiretta, di servizi socio assistenziali, socio sanitari e correlati servizi alberghieri, mediante prestazioni sia di ricovero pieno sia di ricovero diurno, sia di carattere ambulatoriale, presso la propria struttura;
- l'organizzazione e l'erogazione, diretta o indiretta, al domicilio degli utenti, di servizi e prestazioni socio assistenziali e socio sanitarie e correlati servizi alberghieri;
- la promozione e/o l'organizzazione, diretta o indiretta, sul territorio in cui opera, di ogni altra iniziativa sociale, socio-assistenziale e socio sanitaria, a favore di persone anziane o disabili, bisognose di tutela e di supporto assistenziale.

Nel perseguimento delle finalità istituzionali la Fondazione potrà pertanto promuovere:

- l'allestimento, l'organizzazione, la gestione di strutture per anziani - sia autosufficienti in tutto o in parte o non autosufficienti - strutture per disabili e, in genere, ogni altra struttura e relativi servizi di supporto per rispondere ai bisogni delle persone anziane e dei disabili;
- la promozione o la partecipazione in attività di ricerca sui temi di particolare interesse nei settori in cui si esplica l'attività della Fondazione, anche attraverso l'attuazione di iniziative sperimentali;

Essa intende, infine, promuovere, in sinergia con le istituzioni locali, iniziative idonee a sostenere la cultura della solidarietà, nonché iniziative tese a favorire l'informazione per un corretto stile di vita e per prevenzione e cura/mantenimento di malattie invalidanti.

E' consentito lo svolgimento di attività diverse purché secondarie e strumentali allo scopo di finanziare le attività istituzionali di interesse generale nei limiti consentiti dall'art. 6 D. Lgs. 117/2017.

Per le citate finalità la Fondazione potrà esercitare la propria attività prevalentemente nell'ambito del Territorio della Provincia di Biella.

La Fondazione potrà infine compiere tutti gli atti e le operazioni, di qualsiasi natura e carattere, strumentali al raggiungimento dei propri fini istituzionali ivi compresa la stipula di Convenzioni con Enti pubblici, enti locali, altri E.T.S. e la partecipazione in Enti aventi finalità analoghe, affini o connesse al proprio scopo, confermata l'esclusione di ogni finalità particolare, lucrativa, speculativa, politica, sindacale e simili.

Art. 3 - ACCESSO AI SERVIZI, RETTE E TARIFFE

L'accesso ai servizi, alle prestazioni e alle attività svolte

e/o organizzate dalla Fondazione avviene secondo le procedure definite dalla stessa mediante apposito Regolamento o provvedimento specifico.

La Fondazione richiede agli utenti o fruitori dei servizi, delle prestazioni e delle attività svolte e/o organizzate dalla stessa una retta o tariffa o contribuzione. Per gli utenti le cui condizioni finanziarie e patrimoniali risultino disagiate l'Ente può praticare, a suo insindacabile giudizio, riduzioni della retta e/o tariffa.

Art. 4 - DURATA

La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 5 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è composto:

a) dai beni immobili indisponibili di cui la stessa risulta dotata originariamente tra cui i seguenti:

- immobile così censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Valdilana:

- Foglio 11 mappale 1 sub. 3, Frazione Robiolio n. 27, piano T, categoria B/1, classe unica, mc. 257, rendita catastale Euro 112,82;

b) dal denaro, beni in natura o crediti che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo nel corso della sua vita alla Fondazione;

c) dalle elargizioni fatte da enti o da privati;

d) dai contributi attribuiti alla Fondazione dallo Stato, da Enti Territoriali, da altri Enti pubblici e da soggetti privati;

e) da redditi derivanti dalle attività sociali e dalla gestione del patrimonio al netto delle spese di gestione dell'Ente e dallo svolgimento di attività secondarie e strumentali nei limiti di legge.

f) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo.

Il Patrimonio potrà essere incrementato attraverso:

- i proventi dell'attività a ciò destinati;

- contributi, lasciti, donazioni, o cessioni di diritti, da parte di enti o istituzioni, pubblici o privati e più in generale da persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, espressamente destinati per volontà dei donanti/disponenti all'incremento del Patrimonio della Fondazione.

Il patrimonio della Fondazione con gli eventuali utili od avanzi di gestione è destinato integralmente agli scopi istituzionali: i beni e diritti costituenti il patrimonio dell'Ente non possono essere ripartiti o distolti in qualunque forma dalla loro destinazione sia durante la vita dell'Ente sia all'atto dello scioglimento.

Il Patrimonio della Fondazione si articola funzionalmente in Patrimonio (o fondo) di dotazione e Patrimonio (o fondo) di gestione.

Il Patrimonio di dotazione è composto da beni destinati ad

essere utilizzati e conservati durevolmente nel corso della vita della Fondazione. La sua mutazione in altri beni più funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali deve essere autorizzata dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione assunta in conformità con le regole statutarie con il voto favorevole di almeno 5 (cinque) dei suoi componenti soggetta a specifica autorizzazione da parte della competente autorità amministrativa. Il relativo vincolo di destinazione deve risultare espressamente all'atto della dotazione e di seguito essere riportato nel bilancio e nelle scritture contabili della Fondazione.

Costituiscono patrimonio di dotazione:

- i beni immobili (fabbricati) indicati al precedente paragrafo a);

Il Patrimonio di gestione è costituito da:

- ogni apporto, contributo, donazione, lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio di dotazione;

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Il patrimonio di gestione della Fondazione sarà impiegato esclusivamente per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi istituzionali, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Per quanto precede è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a favore di fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e componenti degli Organi sociali.

Si applica in ogni caso l'art. 8) del D. Lgs. 117/2017 ed in tal senso si considerano distribuzione indiretta di utili le attività ed i comportamenti indicati al comma 3 della disposizione richiamata.

CAPO II

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 6 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- l'Organo di Controllo e di Revisione Legale dei Conti;
- il Direttore.

Art. 7 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 (sette) membri così individuati:

- il Parroco pro-tempore della Parrocchia ove è situata la sede della Fondazione o un suo delegato;
- un consigliere dal Comune di Valdilana, sulla base della

deliberazione del Consiglio Comunale;

- un consigliere dall'Unione Industriale Biellese (U.I.B.) o, in caso di estinzione, l'Ente avente causa;

- 4 (quattro) consiglieri designati dai discendenti del Fondatore

In caso di estinzione della discendenza del Fondatore o in mancanza di indicazione o di accettazione da parte degli stessi:

- 1 dal Consiglio Pastorale della Parrocchia o delle Parrocchie in cui è situata la sede dell'ente

- 3 dall'Unione Industriale Biellese o all'ente alla stessa subentrante.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà senza indugio alla nomina dei soggetti come sopra designati.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 5 (cinque) esercizi e i suoi componenti potranno essere riconfermati alla scadenza senza interruzione.

Il Consiglio di Amministrazione nominerà al proprio interno un Presidente ed un Vice Presidente.

Nel caso di morte, dimissioni, decadenza o impedimento di un Consigliere, il successore verrà designato dallo stesso soggetto titolare del diritto di nomina del Consigliere cessato. Il nuovo componente resterà in carica per il tempo residuo del mandato e quindi scadrà insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Si applicano agli amministratori le cause di ineleggibilità e di decadenza previsto dell'art. 2382 C.C..

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa, a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente ed in caso di sua assenza o impedimento del Vice Presidente uscente ed in caso di sua assenza o impedimento dell'Organo di Controllo, da effettuarsi entro dieci giorni dalla nomina del Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione uscente resta pienamente in carica fino all'insediamento del nuovo organo amministrativo.

Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima seduta, elegge tra i propri membri, il Presidente ed il Vice Presidente con funzioni vicarie.

Il venir meno, per qualsiasi motivo, della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione comporta la decadenza dell'intero Consiglio salvo che tempestivamente non si sia provveduto alla sostituzione dei membri cessati. In tal caso, il Revisore dei Conti attiva, con la massima sollecitudine, le procedure per la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione, potendo nel frattempo compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

Le cariche ricoperte da tutti i membri del Consiglio di Amministrazione sono svolte a titolo gratuito, salvi in ogni caso i rimborsi spese, effettivamente sostenute, per le missioni e trasferte effettuate per conto della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione, a tutela dei propri membri, ha la facoltà di deliberare la stipula di una polizza assicurativa responsabilità civile degli amministratori, del segretario (D&O), del direttore, comprensiva della tutela legale, giudiziale e stragiudiziale, per fatti derivanti dalla loro posizione, esclusi i casi di dolo.

CAPO III

Art. 8 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione e l'esecuzione delle relative decisioni.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà inoltre:

- a) alla nomina dei componenti l'Organo di Controllo;
 - b) a deliberare, su proposta del Presidente, la nomina del Segretario;
 - c) a deliberare, su proposta del Presidente, la nomina del Direttore;
 - d) alle eventuali modifiche statutarie con il voto favorevole di almeno 4 (quattro) dei suoi componenti;
 - e) all'approvazione di eventuali regolamenti interni;
 - f) all'accettazione o al rifiuto di lasciti, legati, donazioni, nonché agli acquisti e alienazioni di beni mobili ed immobili;
 - g) a sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente;
 - h) ad esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico della Fondazione;
 - i) a deliberare circa l'estinzione e la conseguente devoluzione del patrimonio dell'Ente con il voto favorevole di almeno 5 (cinque) dei suoi componenti;
 - l) a deliberare l'alienazione dei beni costituenti patrimonio di dotazione secondo le modalità e con i vincoli indicati al precedente art. 5) con il voto favorevole di almeno 5 (cinque) dei suoi componenti;
 - m) alla approvazione del bilancio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, e dalla relazione di missione in conformità al disposto degli artt. 13 e 14 D. Lgs. 117/2017.
- Nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. n. 117/2017, la Fondazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio Sociale redatto secondo le linee guida adottate con Decreto del Ministro del Lavoro e del Consiglio Nazionale del Terzo Settore in conformità ai principi indicati dal citato art. 14. Si applicano gli articoli 13, 14 e 15 del D. Lgs. 117/2017 ricorrendone i presupposti e in quanto compatibili.
- In conformità all'art. 8 del D. Lgs. 117/2017 è vietata la

distribuzione di utili e avanzi di gestione. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le attività indicate al comma 3 della disposizione richiamata.

Art. 9 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta all'anno entro il trenta aprile per l'approvazione del bilancio e delle linee di indirizzo dell'attività della fondazione. Si riunisce altresì ogni qual volta ne sia fatta richiesta motivata con apposito avviso dal Presidente o da almeno tre Consiglieri.

L'avviso di convocazione dovrà essere notificato agli altri consiglieri a mezzo di raccomandata (anche a mano) di telegramma, di telefax o di posta elettronica, almeno cinque (5) giorni prima della riunione.

Il Consiglio dovrà tenersi presso la sede della Fondazione od in qualunque altra località purché ritenuta idonea dai Consiglieri.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante, onde consentire la regolare stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Non sarà necessaria alcuna formalità qualora siano presenti tutti i membri in carica del Consiglio.

Art. 10 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione delibera su tutti gli argomenti di sua competenza a maggioranza dei suoi componenti, salve le deroghe previste all'articolo 8).

Art. 11 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE, DEL VICEPRESIDENTE e DEL TESORIERE

Al Presidente compete la rappresentanza generale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento.

Art. 12 - SEGRETARIO

Il Segretario della Fondazione è nominato, come stabilito al precedente art. 8, dal Consiglio di Amministrazione, al di fuori dei propri componenti.

Egli, oltre a svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, provvede a sovrintendere alla gestione amministrativa e contabile della stessa e a svolgere i compiti che saranno espressamente definiti in apposito Regolamento da approvarsi da parte del Consiglio di Amministrazione con la configurazione/predisposizione

dell'organigramma della Fondazione.

Qualora in possesso del titolo di "Direttore di Comunità Socio - Sanitaria" ai sensi della normativa regionale, allo stesso possono essere affidate le funzioni previste dalla specifica normativa regionale tempo per tempo vigente.

Art. 13 - DIRETTORE

Il Direttore della Fondazione è nominato, come stabilito al precedente art. 8, dal Consiglio di Amministrazione, al di fuori dei propri componenti.

Qualora il Segretario della Fondazione sia in possesso del titolo di "Direttore di Comunità Socio - Sanitaria" ai sensi della normativa regionale, la funzione è esercitabile dallo stesso.

Al Direttore sono affidati i compiti di organizzazione generale delle attività della struttura nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti, ed in ogni caso le funzioni previste dalla specifica normativa regionale, tempo per tempo vigente.

Il Direttore svolge ogni altra funzione che gli è attribuita dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con facoltà di intervento e senza diritto di voto.

CAPO IV

Art. 14 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo è composto da un Componente Unico o da un Organo Collegiale composto da tre membri. I componenti dell'Organo di Controllo sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, tra iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti. I membri dell'Organo di Controllo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'Organo di Controllo controlla la gestione finanziaria della Fondazione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Accerta la regolare tenuta della contabilità e del bilancio con il relativo rendiconto, esercita il controllo contabile.

L'Organo di Controllo nella composizione sopra indicata esercita altresì la revisione legale dei conti al verificarsi dei presupposti di legge (art. 31 D. Lgs. 117/2017).

CAPO V

NORME GENERALI

Art. 15 - ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

In caso di scioglimento della Fondazione il patrimonio residuo verrà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del terzo settore ad altri Enti del terzo settore operanti a scopo di pubblica

utilità compatibili con le finalità istituzionali dell'Ente
ovvero ad altri E.T.S. indicati dal Consiglio di
Amministrazione.

Art. 16 - ISTITUZIONE REGISTRI

Presso la Fondazione può essere istituito:

a) il Registro dei benemeriti che abbiano contribuito
mediante erogazioni o lasciti al perseguimento degli scopi
istituzionali dell'ente;

b) Il registro dei volontari benemeriti che, con il
coordinamento e l'indirizzo dei consiglieri prestino senza
alcun vincolo né corrispettivo la propria attività a favore
della Fondazione per il perseguimento dei suoi fini
istituzionali. Si applica il disposto dell'art. 17 D. Lgs.
117/2017. Il Consiglio di Amministrazione provvederà qualora
lo ritenga necessario a redigere un apposito registro interno
allo scopo di regolare e disciplinare l'attività di
volontariato. La Fondazione provvederà ad assicurare i
volontari a norma dell'art. 18 D. Lgs. 117/2017.

Di entrambe le forme di contribuzione volontaria verrà dato
conto annualmente mediante pubblicazione dei lasciti e dei
nominativi dei volontari sugli organi di informazione.

Art. 17 - DIVIETI

La Fondazione non potrà erogare sotto qualsiasi forma ed
anche mediante cessione di beni o erogazioni di servizi a
condizioni di favore, compensi a terzi, collaboratori,
sostenitori, amministratori, revisori, eccetera, superiori ai
limiti di legge in vigore. Si applica in ogni caso il
disposto dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 18 - NORMA TRANSITORIA

La Fondazione è E.T.S.. L'utilizzo della nuova denominazione
contenente l'acronimo E.T.S. deve intendersi sospensivamente
condizionata all'iscrizione nel R.U.N.T.S..

ART. 19 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si
richiamano le norme di legge vigenti in materia.

Firmato: ALFREDO BOTTO POALA - Dr. RAFFAELLO LAVIOSO Notaio

[illegible]